N. 19
Giovedì 8 Novembre 2012
Il Sole 24 ORE

SPORTELLO | COME CAMBIA L'IMPOSTA

L'Iva per cassa

DOSSIER A CURA DI
Giorgio Costa
Francesca Milano

I REQUISITI

Anche l'ente non commerciale può sfruttare la possibilità

Pag. 30

LE NOVITÀ

Più semplice da dicembre l'opzione per i «mensili»

Pag. 31

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

È un errore formale non indicare il regime

Pag. 31

IL SOLE 24 ORE.COM

QUESITI ONLINE

Le domande dei lettori

Il Sole 24 ORE.com

I lettori possono inviare i loro quesiti sulla compilazione e le modalità di gestione delle fatture che prevedono il versamento dell'Iva per cassa collegandosi al sito www.ilsole24ore.com/sportello sole. Ai quesiti, che si possono inviare sino a lunedì 12 novembre, verrà data risposta sul quotidiano nei prossimi giorni

IN VENDITA

LA GUIDA

Dl sviluppo sotto esame

La Guida fa il punto sugli incentivi introdotti dal decreto sviluppo, dalle novità che hanno investito il settore immobiliare alle cessioni e locazioni.
In vendita a 6,90 euro in www.shopping24.it

IL MANUALE

L'Iva spiegata norma per norma

Il volume commenta il Dpr 633/1972 con gli aggiornamenti alla luce delle innovazioni del 2012.
In prenotazione fino al 15 novembre con il 15% di sconto su www.shopping24.it

LE REGOLE BASE

Il Fisco incassa solo quando la fattura viene pagata

Dal 1° dicembre sale a due milioni il nuovo tetto per le operazioni

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

La nuova Iva per cassa debutta il 1° dicembre 2012. Le operazioni attive e passive effettuate da tale data possono beneficiare del regime della esigibilità differita dell'imposta istituito dall'articolo 32-bis del Dl 83/2012. In concomitanza con l'entrata in vigore della nuova disciplina è abrogato l'attuale sistema, previsto dal Dl 185/2008 e operativo dal 28 aprile 2009.

Al di là delle naturali affinità connesse alla condivisione del medesimo principio di fondo - il versamento dell'Iva è posticipato sino al pagamento da parte del cliente - e di identiche finalità - evitare che un operatore debba anticipare l'Iva all'erario senza aver incassato la necessaria provvista dal cessionario/committente - il sistema al varo presenta sensibili differenze rispetto a quello vigente. In primo luogo, il tetto del volume d'affari che consente l'ingresso nel regime passa dagli attuali 200mila euro a due milioni di euro, da calcolare, a ogni modo, considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto le escluse. Tale incremento, secondo attendibili stime, considerate le caratteristiche del tessuto economico nazionale, dovrebbe consentire il potenziale accesso al sistema ad oltre il 95% degli operatori. Inoltre, quello delineato dal DL 83/2012 - e normato nel dettaglio dal Dm 11 ottobre 2012 - si atteggia a vero e proprio regime, nel senso che investe, previo esercizio di apposita opzione (con modalità da definirsi), il complesso delle operazioni realizzate dal soggetto passivo che se ne avvale. L'altra fondamentale differenza rispetto alla disciplina in essere, volta a rimuovere uno dei maggiori limiti riscontrato nella diffusione dell'Iva per cassa, sta nel fatto che nel futuro modello il cessionario/committente può esercitare la detrazione a prescindere dal pagamento, sicché in capo all'acquirente la scelta del fornitore di optare per il differimento è assolutamente neutrale. L'equilibrio del sistema è ottenuto "a monte" rinviando la detrazione del cedente/prestatore sino al pagamento dei propri fornitori.

Più nello specifico, gli operatori per cassa accanto al vantaggio del rinvio dell'esigibilità dell'Iva al momento della effettiva percezione del corrispettivo - com'è già oggi -, "subiscono" il rinvio della detraibilità dell'imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. Nel modello previsto dal Dl 185/2008, al contrario, i soggetti passivi mantengono il diritto di esercitare la detrazione secondo le regole ordinarie dal momento in cui l'imposta diviene esigibile (ai sensi dell'articolo 6, Dpr 633/72), senza che sussista il vincolo di aver pagato il corrispettivo ai fornitori. D'altra parte, in base ai nuovi canoni, i cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che liquidano l'Iva per cassa possono detrarre l'imposta afferente gli acquisti già al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora saldato, laddove a oggi - secondo una impostazione perequativa a livello di sistema, anziché di singolo operatore - gli acquirenti hanno la detrazione vincolata al preventivo pagamento delle operazioni rese dai fornitori "per cassa". La delineata impostazione comporta una evidente lesione del principio di simmetria fra detraibilità ed esigibilità - il cessionario/committente può detrarre un'Iva non esigibile - che tuttavia è legittimata da una intesa concordata a livello comunitario, da cui la legittimità della scelta adottata dal legislatore nazionale, scelta che appare senz'altro lungimirante.

Una simile impostazione dovrebbe consentire di superare i limiti dell'attuale modello che, presta il fianco a che i clienti più forti contrattualmente possano far pressione sui fornitori per scoraggiarli dall'utilizzo del differimento sia per ragioni d'ordine finanziario sia per le complicazioni contabili che esso impone nella gestione del ciclo passivo di fatturazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPLICAZIONE

LE NOVITÀ

L'AVVVIO

Dal 1° dicembre 2012 entra in vigore la nuova Iva per cassa, che prevede che le operazioni attive e passive effettuate da tale data possano beneficiare del regime della esigibilità differita dell'imposta istituito dall'articolo 32-bis del Dl 83/2012. Nonostante il principio di base sia lo stesso della vecchia Iva per cassa, il nuovo regime presenta alcune sensibili differenze

IL LIMITE

Il limite massimo per poter entrare nel regime passa dagli attuali 200mila euro a due milioni di euro. Tale somma va calcolata considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto le escluse. Secondo alcune stime, considerate le caratteristiche del tessuto economico nazionale, questo aumento consentirà l'accesso al sistema a oltre il 95% degli operatori

I VANTAGGI

Gli operatori che utilizzano il regime dell'Iva per cassa, oltre al vantaggio del rinvio dell'esigibilità dell'imposta al momento della effettiva percezione del corrispettivo, possono contare sulla possibilità di rinviare la detraibilità dell'imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione rimane circoscritto ai soli rapporti business to business, così come non è prevista la possibilità di fruirne nell'ambito dei regimi speciali, tranne nel caso in cui, se si svolge anche una attività ordinaria, venga esercitata la separazione delle attività (articolo 36 Dpr 633/72), nel qual caso è data la possibilità di optare per la liquidazione differita limitatamente alla parte ordinaria

COSA CAMBIA

I due sistemi a confronto

IL MODELLO ATTUALE — Dl 185/2008 — in vigore fino al 30/11/2012

- Regime facoltativo
- Applicazione opzionale «operazione per operazione»
- Tetto massimo accesso: volume d'affari annuo minore o uguale di 200.000 €

CEDENTE
- Versamento: Per cassa
  - Al ricevimento del pagamento da parte del cessionario ovvero trascorso un anno dalla effettuazione dell'operazione a meno che il cliente sia stato sottoposto a procedure concorsuali o esecutive
- Detrazione: Per competenza
  - A prescindere dal pagamento dei propri fornitori

CESSIONARIO
- Detrazione: Per cassa
  - Solo previo pagamento del fornitore in regime di cassa ovvero trascorso un anno dalla effettuazione dell'operazione

IL NUOVO MODELLO — Dl 83/2012 — in vigore dall'1/12/2012

- Regime facoltativo
- Applicazione a tutte le operazioni effettuate
- Va esercitata apposita opzione
- Tetto massimo accesso: volume d'affari annuo minore o uguale di 2.000.000 €

CEDENTE
- Versamento: Per cassa
  - Al ricevimento del pagamento da parte del cessionario ovvero trascorso un anno dalla effettuazione dell'operazione a meno che il cliente sia stato sottoposto a procedure concorsuali
- Detrazione: Per cassa
  - Solo previo pagamento del proprio fornitore ovvero decorso un anno dal momento in cui l'imposta è diventata esigibile

CESSIONARIO
- Detrazione: Per competenza
  - Ammessa dal momento di effettuazione dell'operazione a prescindere dal pagamento

LE RISPOSTE DELLE ENTRATE

Pubblichiamo di seguito le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti in materia di Iva per cassa.

Il regime speciale non tollera l'Iva per cassa

Nella relazione illustrativa al decreto dell'11 ottobre 2012 si ammette che il regime dell'Iva per cassa possa essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'Iva, da soggetti che, previa separazione dell'attività ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972, applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario. In tal caso, si pone un dubbio a proposito di come calcolare il tetto di due milioni di euro in volume d'affari previsto per la fruizione del regime in parola. Nella relazione si precisa che nel calcolo del volume d'affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime. Nel caso della separazione delle attività obbligatoria per legge (per esempio l'attività ordinaria svolta assieme ad attività agricola in regime forfetario), giusta anche quanto puntualizzato nella circolare Direzione generale tasse 22 maggio 1981, n. 18/331568, il volume d'affari è determinato per ciascuna attività singolarmente considerata e non in modo cumulativo, come invece è previsto nel caso della separazione facoltativa. Ciò posto, si chiede quale sia il principio da seguire nel calcolo del volume d'affari ai fini della contabilità per cassa nel caso di separazione delle attività ex articolo 36 del Dpr 633/72, in particolare quando la separazione deriva da obbligo di legge.

→ La relazione chiarisce che il regime dell'Iva per cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, ma, previa separazione dell'attività ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972, può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'Iva, da soggetti che applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario. Nel calcolo del limite di volume d'affari non superiore a due milioni di euro, richiesto per l'applicabilità della contabilità per cassa, vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all'Iva per cassa sia quelle escluse da tale regime. Pertanto non si può applicare quanto precisato nella circolare del 22 maggio 1981, n. 18/331568 a proposito della separazione delle attività obbligatoria per legge.

L'annotazione sulla fattura importante per la contabilità

Nonostante nel nuovo regime dell'Iva per cassa il cessionario (non in regime Iva per cassa) può detrarre l'imposta subita in rivalsa senza necessità del preventivo pagamento del corrispettivo dovuto al proprio fornitore, permane comunque l'obbligo per il cedente di indicare in fattura che una certa operazione è svolta nel regime Iva per cassa (si veda l'articolo 4, comma 5 del decreto attuativo), obbligo mutuato tout court dall'abrogando regime in cui, invece, è necessario comunicare al destinatario della fattura l'impossibilità di detrarre la relativa Iva fino al momento del pagamento. Venuto meno questo aspetto della disciplina, l'annotazione in parola si configura come un adempimento ridondante, estraneo anche alla normativa comunitaria. Infatti, a mente dell'articolo 226, n. 7-bis) della direttiva 2006/112/CE (aggiunto dalla direttiva 2010/45/Ue), la menzione in fattura della dicitura "contabilità di cassa" è obbligatoria solo se l'Iva diventa esigibile al momento dell'incasso del corrispettivo «e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile», mentre nel sistema nazionale previsto dal Dl 83/2012 il diritto a detrazione, essendo svincolato dal pagamento (momento di esigibilità dell'imposta per via dell'applicazione del regime per cassa), sorge quando l'imposta non è divenuta ancora esigibile. Si chiede, pertanto, il riconoscimento della possibilità di disapplicare, senza che tale comportamento possa integrare alcuna tipologia di irregolarità, nemmeno formale, la disposizione che prevede la menzione in fattura che l'operazione è soggetta al regime per cassa, in quanto adempimento non richiesto dalla normativa Ue.

→ L'annotazione sulle fatture della dicitura "Iva per cassa", con l'indicazione della relativa norma istitutiva, non costituisce un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, ma potrebbe rispondere all'esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all'Iva per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell'ambito di regimi speciali. L'annotazione, inoltre, esprime, attraverso un chiaro comportamento concludente, l'opzione per la scelta per l'Iva per cassa dal momento che, come precisato dal decreto, detto regime ha effetto a partire dal 1° gennaio ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività e l'opzione potrebbe formalmente essere espressa in un momento successivo. Resta fermo che l'omessa indicazione di tale dicitura non inficia l'applicazione del regime per cassa, ma costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Le operazioni passive fuori dall'esenzione

Il decreto attuativo prevede che le «operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'Iva per cassa». Considerando che per il 2012, il regime è possibile solo dal primo dicembre 2012, le operazioni già liquidate alla data del 30 novembre 2012 dovrebbero essere «escluse dalla disciplina dell'Iva per cassa». La relazione illustrativa al decreto attuativo prevede che «limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012». Come vanno trattate le fatture passive per operazioni effettuate prima del primo dicembre 2012, ma registrate ai fini Iva successivamente?

→ Si conferma che le operazioni passive che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data precedente l'esercizio dell'opzione non rientrano nella disciplina dell'Iva per cassa. Pertanto, le operazioni passive già liquidate alla data del 30 novembre 2012 sono escluse dalla disciplina dell'Iva per cassa, mentre concorrono nel nuovo regime quelle non ancora liquidate al 1° dicembre 2012.

SPORTELLO | COME CAMBIA L'IMPOSTA

L'Iva per cassa

I requisiti

L'APPLICAZIONE

Gli enti non commerciali usufruiscono del beneficio

Ma il regime dell'esenzione si può attivare soltanto per cessione di beni e servizi a imprese e professionisti

Luca De Stefani

Potranno usufruire del nuovo regime di liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa, dal 1° dicembre 2012, tutti i soggetti Iva (imprese o esercizio di arti e professioni), ma solo al di fuori dei regimi speciali Iva ovvero limitatamente alle operazioni attive che non ne sono espressamente escluse.

Ai soggetti che adottano un regime Iva speciale, però, non è precluso quello per cassa, limitatamente alle eventuali operazioni che seguono le regole ordinarie dell'Iva e previa separazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 36, Dpr 633/1972.

Il nuovo regime di esigibilità differita potrà essere utilizzato solo dai soggetti passivi Iva, imprese e professionisti, con volume daffari non superiore a 2 milioni di euro.

Il nuovo regime potrà essere usato anche dagli enti non commerciali, se svolgono attività commerciale (non prevalente rispetto a quella istituzionale) e limitatamente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi rilevanti in Italia, nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Anche per il nuovo regime, infatti, dovrebbe essere valido il chiarimento fornito dalle Entrate nella circolare 30 aprile 2009, paragrafo 2.1.2, per la vecchia Iva per cassa, prevista dall'articolo 7, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, abrogata dal primo dicembre 2012.

Come per il precedente regime dell'Iva per cassa, quello nuovo non potrà essere applicato alle operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'Iva, quali:

- il regime per il commercio di sali, tabacchi, fiammiferi, per il settore editoriale, per i servizi di telefonia, per la vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, per gli intrattenimenti, i giochi ed altre attività (articolo 74, Dpr 633/72);
- il regime del margine per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e per gli esercenti le agenzie di vendite all'asta (articolo 36, decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41);
- il regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, Dpr 633/72);
- il regime dei produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 Dpr 633/72;
- quello per le attività agricole connesse, introdotto dall'articolo 34-bis, Dpr 633/72;
- quello per le attività di agriturismo dell'articolo 5, comma 2, legge 413/1991.

In questi casi, comunque, i soggetti che adottano uno dei suddetti regimi speciali possono applicare il regime dell'Iva per cassa limitatamente alle eventuali operazioni che seguono le regole ordinarie dell'Iva, previa separazione dell'attività ai sensi dell'articolo 36, Dpr 633/1972. In questi casi, quindi, la stessa impresa potranno usufruire sia del regime speciale che di quello per cassa, naturalmente per operazioni diverse e separate nella contabilità (relazione al decreto ministeriale 11 ottobre 2012).

Secondo il decreto attuativo, il superamento del limite dei 2 milioni di euro nel corso dell'anno, comporterà la disapplicazione dell'esigibilità Iva differita alla data del pagamento, per tutte le operazioni attive e passive che verranno «effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato» e non, come succede ora nel regime in vigore fino alla fine del 2012, «per le operazioni effettuate successivamente» al superamento dei 200mila euro di volume d'affari.

L'Iva per cassa, quindi, potrà essere applicata anche per le operazioni effettuate dal momento del superamento fino alla fine del relativo mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONTABILITÀ

Il nuovo regime di liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa
Il decreto sviluppo della scorsa estate (articolo 32-bis, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) ha introdotto un nuovo regime opzionale di esigibilità dell'Iva (cioè, di obbligo di pagamento dell'imposta) all'atto dell'incasso del corrispettivo, per tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti Iva, da parte di contribuenti con un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
Questo regime, denominato «liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa» è destinato a sostituire quello in precedenza previsto dall'articolo 7, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, per i contribuenti con un volume d'affari non superiore a 200mila euro, che consente di scegliere, di volta in volta, l'operazione interessata all'esigibilità posticipata rispetto alle altre

GLI ATTI CON LA PA

Operazioni verso lo Stato o gli enti pubblici
Sono escluse dal regime di cassa anche le operazioni che applicano la classica esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato o di determinati enti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, decreto del presidente della Repubblica 633/72.
In questi casi, la specifica disciplina non prevede né un limite quantitativo del volume d'affari per poter posticipare il pagamento dell'Iva all'incasso, né un termine di validità della sospensione dell'esigibilità (che nella nuova Iva per cassa è, per le operazioni attive, di un anno dal momento di effettuazione e per quelle passive, di un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile, secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento)

I CONSORZI

Operazioni verso i consorzi
Il differimento dell'esigibilità dell'Iva, in base all'articolo 6, comma 5, Dpr 633/72, delle fatture attive del consorzio, che agisce come mandatario senza rappresentanza nei confronti dei propri consorziati, è un'agevolazione soggettiva concessa alle operazioni verso specifici committenti pubblici (risoluzione del 30 luglio 2004 n. 99 dell'agenzia delle Entrate e risoluzione del 28 settembre 2007 n. 271 delle Entrate), quindi, non è possibile trasferire questo meccanismo alle prestazioni che intervengono nei rapporti tra consorziati e consorzio.
Se sono rispettate le condizioni del regime dell'Iva per cassa, comunque, le aziende consorziate possono emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, tramite apposita opzione (risoluzione 27 agosto 2009, n. 242 dell'agenzia delle Entrate)

L'ESCLUSIONE

Caratteristica oggettiva dell'operazione
L'esclusione del differimento riguardante una singola operazione, ad esempio perché soggetta a un regime speciale o al meccanismo del reverse charge, non pregiudica il differimento di altre operazioni da porsi con lo stesso cessionario o committente, al ricorrere degli altri presupposti. Lo stesso cedente o prestatore, che ha optato per il nuovo regime, infatti, deve emettere fattura con Iva differita nei confronti di un determinato cessionario o committente, se l'operazione non ricade tra quelle escluse, e deve emettere fattura senza il differimento dell'imposta nei confronti del medesimo cessionario o committente, se il tipo di operazione è esclusa dall'applicazione del nuovo regime (ad esempio, soggetta a un regime speciale o al reverse charge) (circolare 30 aprile 2009, n. 20/E, paragrafo 3)

IN AZIENDA

Il reverse charge stoppa l'esigibilità

Il nuovo regime dell'Iva per cassa riguarderà l'intera attività dell'impresa o del professionista, in quanto l'opzione inciderà su tutte le operazioni attive che verranno eseguite, tranne che per quelle espressamente escluse. Per queste ultime, si applicheranno le usuali regole di esigibilità (consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili o pagamento per i servizi), anche se saranno poste in essere da soggetti passivi Iva, che hanno optato per il nuovo regime contabile per cassa. In questi casi, per calcolare il limite del volume d'affari di 2.000.000 di euro (da non superare se si vuole rimanere nel particolare regime), però, dovranno essere considerate sia le operazioni ad esigibilità differita sia quelle escluse dal regime (ad esempio, operazioni soggette ad Iva secondo il meccanismo dell'inversione contabile).

Come per il regime dell'Iva per cassa attualmente in vigore, quello nuovo non potrà essere applicato alle operazioni che verranno effettuate nei «confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile» (reverse charge). In questi casi, si deroga alla disciplina generale dell'Iva, che individua nel soggetto che effettua l'operazione attiva il debitore dell'imposta. Con il reverse charge, infatti, il cedente o il prestatore «non può oggettivamente applicare il differimento dell'esigibilità dell'imposta», in quanto l'Iva a debito deve essere versata da chi ha ricevuto il bene o il servizio. Per lo stesso motivo, il differimento dell'esigibilità non è possibile nelle cessioni intracomunitarie, nelle cessioni all'esportazione, nelle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e nei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articoli 8, 8-bis e 9, Dpr n. 633/72), dove il cedente o il prestatore nazionale non indica l'Iva in fattura e non ne è debitore (circolare 30 aprile 2009, n. 20/E, paragrafo 3).

Sono escluse dalla disciplina dell'Iva per cassa anche le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni», cioè dei privati consumatori, sia residenti in Italia sia residenti all'estero. Sono pochi, infatti, i privati che non pagano il corrispettivo al momento della consegna dei beni o dell'effettuazione delle prestazioni.

Chi fa l'opzione per il nuovo regime dell'Iva per cassa deve obbligatoriamente farci rientrare anche le operazioni che "vedono come cessionario del bene o committente del servizio un ente non commerciale che agisca nell'esercizio di impresa", non prevalente rispetto all'attività istituzionale. Dovrà necessariamente essere chiesta all'ente (con un'apposita dichiarazione) la destinazione dei beni o dei servizi acquistati, in quanto non potrà essere differita l'Iva delle operazioni destinate esclusivamente all'attività istituzionale delle stesse. Per le altre operazioni (destinate solo all'attività d'impresa ovvero adibite promiscuamente all'esercizio d'impresa e agli scopi istituzionali), invece, dovrà obbligatoriamente scattare il differimento dell'Iva al momento dell'incasso (circolari 30 aprile 2009, paragrafo 2.1.2, 13 marzo 2009, n. 8/E, paragrafo 6.8). Chi sceglierà di optare per il nuovo regime dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti dei beni o dei servizi.

L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI IN CORSO

Per l'opzione e la revoca si attende il decreto

Salvina Morina
Tonino Morina

L'Iva per cassa si fa più grande e si moltiplica per 10. Con il nuovo regime, il cessionario o il committente, se non rientra tra i soggetti che applicano l'Iva per cassa, potrà detrarre l'Iva al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Le regole sul nuovo regime sono contenute nel decreto del ministro dell'Economia dell'11 ottobre 2012. L'articolo 1 del decreto dispone che il regime "Iva per cassa" è applicabile a seguito di opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità che saranno individuate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Sulle fatture emesse in applicazione del regime "Iva per cassa" deve essere apposta specifica annotazione.

L'opzione può essere esercitata dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2milioni di euro.

È inoltre stabilito che:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2milioni di euro, nei confronti di acquirenti o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; dal momento in cui l'Iva diviene esigibile, la relativa Iva a debito deve essere considerata nella liquidazione mensile o trimestrale del contribuente; l'Iva per cassa è in ogni caso esclusa per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti dei privati;
- per gli stessi contribuenti, che applicano l'Iva per cassa, il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'Iva in capo all'acquirente o al committente, che non ha esercitato l'opzione per il regime Iva per cassa, sorge al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

L'articolo 6 del decreto detta le norme sulle modalità di esercizio dell'opzione e della eventuale revoca per il regime Iva per cassa. Al riguardo, è atteso un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, che dovrà fissare le specifiche modalità di esercizio dell'opzione o della revoca.

In ogni caso, se il volume d'affari supera, nel corso dell'anno, il limite di 2milioni di euro, il contribuente che ha optato esce dal regime e riprende ad applicare le regole ordinarie ai fini Iva, a partire dal mese successivo a quello in cui è stato superato il limite di 2milioni di euro.

Per le fatture di acquisto, le regole ordinarie Iva si applicheranno in relazione alle fatture ricevute dal mese successivo, anche se gli acquisti sono stati effettuati nel periodo in cui era possibile applicare il regime Iva per cassa.

Per l'uscita dal regime Iva per cassa, sono previste norme di semplificazione, per evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORTELLO | COME CAMBIA L'IMPOSTA

L'Iva per cassa

Le novità

COME SCEGLIERE

Opzione da dicembre più facile per i «mensili»

La liquidazione è in programma entro fine anno Conveniente scegliere subito il nuovo sistema

Tonino Morina
Gian Paolo Tosoni

I contribuenti, che potranno accedere al regime Iva per cassa dal 1° dicembre 2012, con il nuovo limite di 2 milioni di euro, possono essere mensili o trimestrali ai fini Iva. Possono applicare il regime Iva per cassa anche i contribuenti in regime sostitutivo di cui all'articolo 13 della legge 388/2000. I benefici del regime consistono prevalentemente nella possibilità di "spostare" il pagamento dell'Iva incassata. In questo modo, l'Iva a debito concorrerà alla liquidazione mensile o trimestrale nel relativo periodo in cui l'imposta è stata incassata. Per contro, i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime Iva per cassa, possono detrarre l'Iva sulle fatture di acquisto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Insomma, aumentano le complicazioni contabili, in particolare, per i contribuenti trimestrali, che non sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

A norma dell'articolo 32 del decreto Iva, Dpr 633/1972, i contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, o a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 (fatturazione delle operazioni) e 23 (registro fatture emesse), del decreto Iva, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate. Per questi, l'opzione dell'Iva per cassa è opportuno esercitarla dal 1° gennaio 2013 e non dal 1° dicembre 2012, in quanto in sede di dichiarazione annuale Iva per l'anno 2012 vi sarebbe solo un mese soggetto al nuovo regime. Per i contribuenti mensili è più facile la gestione dell'Iva per cassa dal mese di dicembre in quanto comunque devono effettuare la liquidazione Iva del mese di dicembre.

Di norma, ai fini delle liquidazioni Iva, i contribuenti sono considerati contribuenti mensili e, pertanto, devono eseguire le liquidazioni entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, a prescindere dal volume d'affari conseguito. È però prevista la possibilità di eseguire le liquidazioni in modo trimestrale, da parte dei contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 400mila euro o a 700mila euro. Essi possono infatti esercitare l'opzione per le liquidazioni e il versamento trimestrale Iva. In caso di opzione, va tenuto presente che: i versamenti trimestrali e il saldo annuale vanno maggiorati degli interessi dell'1 per cento; l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare dopo la scelta operata; ad esempio, per chi ha iniziato l'attività nell'anno 2012, nella dichiarazione relativa al 2013, modello Iva 2012, che si presenta nell'anno 2013.

L'applicazione dell'Iva per cassa si presenta molto complicata per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. Infatti, questi contribuenti non rilevano in contabilità i pagamenti e gli incassi e quindi non possono agevolmente stabilire quando l'Iva, sia a debito, sia detraibile, deve essere computata nella liquidazione periodica. Il contribuente in contabilità semplificata, che opta per il regime per cassa, dovrà verosimilmente tenere una prima nota di cassa per rilevare la data del pagamento delle fatture attive e passive. A meno che non intenda optare per il regime di contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEST DI CONVENIENZA

ESEMPIO 1

50.000 euro

Grazie all'Iva per cassa nell'esempio si pagheranno 1.500 e non 4.200 euro

Un contribuente mensile opta, con effetto dal 1° gennaio 2013 per il regime Iva per cassa. Si ipotizza che nel mese di gennaio emetterà fatture per 50mila euro, con Iva al 21%, pari a 10.500 euro, in totale 60.500 euro.
Nel mese di gennaio incasserà però solo 10mila euro, più 2.100 euro di Iva, in totale 12.100 euro.
Le fatture di acquisto che riceverà nel mese di gennaio sono 30mila euro, più 6.300 euro di Iva, in totale 36.300 euro.
Di queste fatture, nel mese di gennaio 2013, ne pagherà solo 5mila euro, più 1.050 euro di Iva, in totale 6.050 euro.
Non ha crediti Iva da riportare, in quanto la dichiarazione annuale Iva del 2012, chiuderà a debito, che pagherà nei termini di legge.
La sua liquidazione Iva del mese di gennaio 2013 sarà perciò uguale alla differenza tra l'Iva delle fatture incassate e l'Iva delle fatture pagate.
In pratica, l'Iva a debito di gennaio sarà 2.100 euro, mentre l'Iva a credito sarà 1.050 euro.
La differenza, 1.050 euro, come Iva a debito del mese di gennaio 2013, dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2013.
In assenza di opzione per il regime Iva per cassa, il contribuente avrebbe dovuto tenere conto del totale Iva dovuta per il mese di gennaio, pari a 10.500 euro, meno l'Iva detraibile per il mese di gennaio, pari a 6.300 euro, con la conseguenza che il versamento Iva relativo al mese di gennaio sarebbe stato di 4.200 euro

ESEMPIO 2

150.000 euro

L'introduzione dell'Iva per cassa consente di versare 6.300 e non 10.500 euro

Un contribuente mensile opta, con effetto dal 1° gennaio 2013, per il regime Iva per cassa. Si ipotizza che nel mese di gennaio emetterà fatture per 150mila euro, con Iva al 21%, pari a 31.500 euro, in totale 181.500 euro. Nel mese di gennaio incasserà però solo 50mila euro, più 10.500 euro di Iva, in totale 60.500 euro.
Le fatture di acquisto che riceverà nel mese di gennaio sono 100mila euro, più 21.000 euro di Iva, in totale 121.000 euro.
Di queste fatture, nel mese di gennaio 2013, ne pagherà solo 20mila euro, più 4.200 euro di Iva, in totale 24.200 euro.
Non ha crediti Iva da riportare, in quanto la dichiarazione annuale Iva del 2012, chiuderà a debito, che pagherà nei termini di legge.
La sua liquidazione Iva del mese di gennaio 2013 sarà perciò uguale alla differenza tra l'Iva delle fatture incassate e l'Iva delle fatture pagate.
In pratica, l'Iva a debito di gennaio sarà 10.500 euro, mentre l'Iva a credito sarà 4.200 euro. La differenza, 6.300 euro, come Iva a debito del mese di gennaio 2013, dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2013.
In assenza di opzione per il regime Iva per cassa, il contribuente avrebbe dovuto tenere conto del totale Iva dovuta per il mese di gennaio, pari a 31.500 euro, meno l'Iva detraibile per il mese di gennaio, pari a 21.000 euro, con la conseguenza che il suo versamento Iva relativo al mese di gennaio sarebbe stato di 10.500 euro

ESEMPIO 3

100.000 euro

In questo caso con l'Iva per cassa si pagheranno 16.800 e non 4.200 euro

Un contribuente mensile opta, con effetto dal 1° gennaio 2013, per il regime Iva per cassa. Si ipotizza che nel mese di gennaio emetterà fatture per 100mila euro, con Iva al 21%, pari a 21.000 euro, in totale 121.000 euro.
Nel mese di gennaio incasserà tutte le fatture emesse. Le fatture di acquisto che riceverà nel mese di gennaio sono 80mila euro, più 16.800 euro di Iva, in totale 96.800 euro. Di queste fatture, nel mese di gennaio 2013, ne pagherà solo 20mila euro, più 4.200 euro di Iva, in totale 24.200 euro. Non ha crediti Iva da riportare, in quanto la dichiarazione annuale Iva del 2012, chiuderà a debito, che pagherà nei termini di legge. La sua liquidazione Iva del mese di gennaio 2013 sarà perciò uguale alla differenza tra l'Iva delle fatture incassate e l'Iva delle fatture pagate. In pratica, l'Iva a debito di gennaio sarà 21.000 euro, mentre l'Iva a credito sarà 4.200 euro.
La differenza, di 16.800 euro, come Iva a debito del mese di gennaio 2013, dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2013.
In assenza di opzione per il regime Iva per cassa, il contribuente avrebbe dovuto tenere conto del totale Iva dovuta per gennaio, in questo caso sempre pari a 21.000 euro, meno l'Iva detraibile per il mese di gennaio, pari a 16.800 euro, con la conseguenza che il suo versamento Iva relativo al mese di gennaio sarebbe stato 4.200 euro. In questi casi, è evidente che la scelta del regime Iva per cassa si può rivelare sbagliata, oltre che in termini di complicazioni contabili, anche perché comporterebbe un aggravio economico anticipato

L'ADEMPIMENTO

Il tributo è esigibile se passa un anno

Gian Paolo Tosoni

L'opzione per il regime dell'Iva per cassa consente di rinviare l'esigibilità dell'imposta relativa alle operazioni attive al momento dell'incasso. L'articolo 32-bis del decreto legge 83/2012 ha modificato il meccanismo di funzionamento del regime introdotto dal decreto legge 185/2008; è stato inoltre emanato il decreto ministeriale attuativo dell'11 ottobre 2012, che dà avvio al nuovo regime dal 1° dicembre 2012.

Quindi dal prossimo 1° dicembre possono optare per il regime dell'Iva per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di euro. In caso di inizio attività tale limite va applicato ai ricavi che si prevedono di realizzare nell'anno. L'opzione ha effetto solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

Il regime dell'Iva per cassa ritarda la detrazione al momento del pagamento delle fatture di acquisto, ma consente di versare l'Iva afferente le operazioni attive al momento dell'incasso del corrispettivo. Tuttavia l'imposta diventa in ogni caso esigibile decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato.

In base all'articolo 6 del Dpr Iva una cessione si considera effettuata all'atto della consegna o spedizione del bene o, per i beni immobili, alla data della stipula dell'atto di compravendita. Per quanto riguarda i servizi, si considerano effettuati al pagamento del corrispettivo. Tuttavia l'emissione della fattura anticipa in ogni caso il momento di effettuazione dell'operazione. Pertanto decorso un anno dalla consegna dei beni oggetto di cessione o dall'emissione della fattura a seguito dell'effettuazione di una prestazione, occorre provvedere al versamento della relativa Iva anche se il corrispettivo non è stato incassato. Ciò al fine di garantire con sicurezza all'Erario l'entrata tributaria in un termine massimo prestabilito. Questo principio è derogato nel caso in cui il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. La circolare dell'agenzia delle Entrate n.20/E/2009, seppure con riferimento alla normativa precedente, ha chiarito che in tal caso per il cedente o prestatore l'esigibilità dell'Iva è sospesa fino all'effettivo incasso del corrispettivo e limitatamente all'ammontare di quest'ultimo o, in alternativa, fino alla revoca della procedura concorsuale. A tal fine è necessario che la stessa sia stata avviata prima del decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Sono considerate procedure concorsuali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In particolare, tali procedure si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Ad esempio con riferimento al fallimento, si considera avviato dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal tribunale. Tale deroga rappresenta un vantaggio ereditato dalla precedente formulazione della norma del 2008. Ma mentre quest'ultima garantiva neutralità all'Erario, la nuova norma non impedisce la detrazione per l'acquirente insolvente in relazione all'operazione per la quale vige invece la sospensione dell'esigibilità per il cedente e prestatore. Ciò anche se l'acquirente ha optato per il regime dell'Iva per cassa. Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di emissione della fattura e di consegna dei beni; tuttavia nella liquidazione periodica esse vengono imputate nel mese o nel trimestre di pagamento del corrispettivo. Nel caso di incasso parziale l'Iva è computata nella liquidazione periodica nella proporzione risultante fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione Iva compresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DETRAZIONE

I soggetti economici che optano per l'Iva per cassa quali regole devobno seguire in vista detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati in ragione dell'attività economica caratteristica?

I soggetti che optano per il nuovo regime dell'Iva per cassa detraggono l'imposta assolta sugli acquisti indipendentemente dal pagamento del corrispettivo se è decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata. Inoltre la detrazione deve avvenire in base alle condizioni esistenti in tale momento. Questo passaggio è precisato nell'art. 5 del decreto ministeriale dello scorso 11 ottobre . Il nuovo regime dell'Iva per cassa si differenzia dal precedente introdotto dal decreto legge n. 185/2008 sopratutto con riferimento alla detraibilità dell'imposta. Il vecchio regime coinvolgeva per ogni singola operazione, sia il cedente o prestatore, sia l'acquirente soggetto passivo Iva. Ciò anche se quest'ultimo versava e detraeva l'Iva in base al regime ordinario.
Il nuovo regime dell'Iva per cassa invece esplica i suoi effetti solo nei confronti del soggetto che vi opta. Quest'ultimo è tenuto a versare l'Iva afferente le operazioni attive solo al momento del relativo incasso e di conseguenza può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dal momento in cui paga i suoi fornitori.

QUANDO SI VERSA

Verso quali operatori esplica i suoi effetti il regime dell'Iva per cassa? In particolare, chi opta per tale regime quando deve versare concretamente l'imposta per essere in regola con la normativa vigente?

Il nuovo regime dell'Iva per cassa esplica i suoi effetti solo nei confronti del soggetto che vi opta. Quest'ultimo è tenuto a versare l'Iva afferente le operazioni attive solo al momento del relativo incasso e di conseguenza può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dal momento in cui paga i suoi fornitori. Tale meccanismo, oltre ad assicurare una perfetta simmetria, non grava sui soggetti che per scelta o per mancanza dei requisiti richiesti per l'opzione versano e detraggono l'Iva secondo la modalità ordinaria. In particolare, non comporta la sospensione del diritto alla detrazione per i contribuenti con un volume d'affari superiore a due milione di euro che non possono optare per il regime dell'Iva per cassa. Infatti appare inutile l'obbligo, che tuttavia sussiste, di indicare nelle fatture emesse la seguente dicitura «Iva per cassa, articolo 32 bis del Dl n. 83 del 22 giugno 2012» a cura del soggetto che emette la fattura. Tale obbligo ha natura formale ma deve essere adempiuto.

IL PAGAMENTO PARZIALE

Che cosa accade nell'eventualità di pagamento parziale del corrispettivo? Cosa ne è, in questo caso, del diritto alla detrazione che comunque scatta in capo al contribuente?

È previsto un particolare accorgimento nell'ipotesi di pagamento parziale del corrispettivo. Infatti il diritto alla detrazione non viene sospeso per l'intero importo dell'imposta, ma è possibile detrarre l'Iva sull'acquisto in proporzione al rapporto tra quanto pagato e quanto complessivamente dovuto. Anche per gli acquisti, il provvedimento prevede una deroga al principio generale. Infatti, decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata, il cessionario o il committente che aderisce al nuovo regime può in ogni caso detrarsi la relativa imposta, ancorché non abbia pagato il corrispettivo. In tal caso la simmetria del sistema è salva anche nell'ipotesi che pure il cedente o prestatore sia un soggetto che abbia optato per l'Iva per cassa. Infatti quest'ultimo decorso l'anno è tenuto al versamento dell'imposta pur non avendo incassato il corrispettivo. Tuttavia la simmetria non è garantita se l'acquirente è assoggettato a una procedura concorsuale. In quanto mentre per quest'ultimo non è preclusa la detrazione dell'Iva, il versamento della stessa da parte del cedente o prestatore viene sospeso.

GLI OBBLIGHI FORMALI

Nella fattura va indicato il regime

Luca De Stefani

Anche nel nuovo regime dell'Iva per cassa, si dovrà indicare nella fattura emessa la «specifica annotazione», che si tratta di un'operazione con Iva ad esigibilità differita o «Iva per cassa». Per calcolare il limite di due milioni di euro di volume d'affari (da non superare per applicare la contabilità per cassa) devono essere «considerate cumulativamente tutte le operazioni attive» (sia quelle assoggettate all'Iva per cassa, sia quelle escluse da tale regime). Per chi deciderà di optare per il nuovo regime dal prossimo primo dicembre, le fatture passive per operazioni effettuate prima del primo dicembre 2012, ma registrate ai fini Iva successivamente, rientreranno nella disciplina dell'Iva per cassa e la relativa detrazione dell'Iva dovrà attendere il pagamento del corrispettivo. Sono questi i chiarimenti forniti dalle Entrate a Il Sole 24 Ore.

Per Assonime, l'indicazione obbligatoria in fattura che un'operazione è ad esigibilità differita «suscita qualche perplessità», in quanto nella normativa vigente fino alla fine di questo mese l'annotazione è prevista solo allo scopo di «far conoscere al destinatario» della fattura, che il suo diritto a detrarre l'imposta è differito al momento del pagamento del corrispettivo (Assonime 10 ottobre 2012, n. 27, paragrafo 2.4).

Nel nuovo regime, che partirà dal primo dicembre 2012, invece, non c'è più questo differimento, in capo ai cessionari o ai committenti (se soggetti Iva non nel regime per cassa), i quali potranno continuare a detrarre l'Iva al «momento di effettuazione dell'operazione» (con le usuali regole e indipendentemente dal pagamento del corrispettivo). Lo sconto Iva, quindi, sarà immediato anche per le fatture che questi contribuenti riceveranno da fornitori che hanno optato per il nuovo regime della contabilità per cassa. Secondo le Entrate, però, l'apposita annotazione sulle fatture non è «funzionale al differimento del diritto alla detrazione» in capo a chi riceve la fattura, ma è utile per la tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che non può applicare l'Iva per cassa su tutte le operazioni che esegue, in quanto ad esempio fa operazioni che non possono beneficiare dell'agevolazione (ad esempio nell'ambito di regimi speciali). L'annotazione, poi, costituisce un chiaro "comportamento concludente", considerando che il nuovo regime ha effetto dall'inizio del periodo Iva e l'opzione potrebbe essere espressa formalmente in un momento successivo. Secondo l'Agenzia l'omissione della specifica dicitura in fattura «costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale», anche se «non inficia l'applicazione del regime per cassa».

LE REGOLE DA RISPETTARE

01 | GLI ELEMENTI DA INDICARE
Come per il regime dell'Iva per cassa in vigore fino alla fine di questo mese, anche per quello nuovo in vigore dal primo dicembre 2012, si dovrà indicare nelle fatture emesse la «specifica annotazione», che si tratta di un'operazione con Iva a esigibilità differita o «Iva per cassa», ai sensi del nuovo articolo 32-bis, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83

02 | L'OBIETTIVO DELLA NORMA
Per le Entrate, l'apposita annotazione sulle fatture è utile per la regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che non può applicare l'Iva per cassa su tutte le operazioni che esegue, in quanto ad esempio fa operazioni che non possono beneficiare dell'agevolazione

03 | COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
L'annotazione costituisce un chiaro comportamento concludente, considerando che il nuovo regime ha effetto dall'inizio del periodo Iva e l'opzione potrebbe formalmente essere espressa in un momento successivo

04 | GLI EFFETTI DELL'OMISSIONE
L'omissione della specifica dicitura in fattura è una violazione formale e non inficia l'applicazione del regime per cassa

05 | IL CALCOLO DEL VOLUME D'AFFARI
Nel calcolo del volume d'affari di due milioni di euro (da non superare per applicare la contabilità per cassa) vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette a Iva secondo il meccanismo dell'inversione contabile)

Anche se l'Iva per cassa non potrà essere applicata alle «operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'Iva» (come accade oggi), i soggetti che adotteranno uno di questi regimi speciali potranno applicare il differimento dell'imposta, limitatamente alle eventuali operazioni che seguono le regole ordinarie dell'Iva, previa separazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 36, Dpr n. 633/1972. Anche se per la separazione obbligatoria per legge delle attività (ad esempio, Iva ordinaria e Iva agricola in regime forfetario), la circolare 22 maggio 1981, n. 18/331568, paragrafo 9, ha precisato che il volume d'affari è determinato per ciascuna attività singolarmente considerata e non in modo cumulativo (a differenza di quanto accade per la separazione facoltativa), la relazione illustrativa al decreto attuativo 11 ottobre 2012 e le Entrate nelle risposte fornite a Il Sole 24 Ore prevedono che nel calcolo del volume d'affari vanno considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell'Iva per cassa sia quelle escluse da tale regime, perché ad esempio soggette all'inversione contabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA